

COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO

CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 29/09/2011

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Ambito e Finalità del Regolamento.	5
Art. 2 – Criteri di distinzione e qualificazione delle Occupazioni.	5
Art. 3 – Domanda di occupazione.	6
Art. 4 – Provvedimento di autorizzazione.	6
Art. 5 – Casi particolari	7
Art. 6 – Obblighi dell’occupante.	8
Art. 7 – Rinnovo, proroga e decadenza.	9
Art. 8 – Occupazioni Abusive.	9
TARIFFE	10
Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa.	10
Art. 10 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti e temporanee.	10
Art. 11 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.	11
Art. 12 – Determinazione della tariffa per occupazioni temporanee con manomissione del suolo pubblico.	11
Art. 13 – Definizione dei coefficienti.	11
Art. 14 – Agevolazione per occupazioni temporanee.	12
Art. 15 – Soggetto passivo.	12
Art. 16 – Esenzioni.	13
RISCOSSIONE	15
Art. 17 – Versamento del canone per occupazioni permanenti.	15
Art. 18 – Versamento del canone per occupazioni temporanee.	15
Art. 19 – Occupanti inadempienti.	15
Art. 20 – Riscossione coattiva.	15
Art. 21 – Sanzioni.	16
Art. 22 – Rimborsi.	16
Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie.	16
ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.	17
ALLEGATO B – TARIFFA.	19

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e Finalità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, le modalità di richiesta di rilascio delle autorizzazioni all'occupazione, di rinnovo e di revoca del diritto a occupare, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.
2. Sono altresì disciplinate le tariffe, la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
3. Con il termine “*spazi e aree pubbliche*” si intendono le aree pubbliche, comprese quelle sottostanti e soprastanti il suolo, i relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
4. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, sono altresì considerate aree comunali le strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, ai sensi dell'art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997.
5. Con il termine “*occupazione*” si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che li sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2 – Criteri di distinzione e qualificazione delle Occupazioni.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) permanenti: occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del canone, sono conteggiate per intero.
 - b) temporanee: occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici, è assoggettata al rilascio preventivo dell'apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente, nonché alla corresponsione di quanto dovuto.
3. Non sono soggette al rilascio di autorizzazione, le occupazioni occasionali aventi finalità di sosta dei veicoli per il carico/scarico merci, purché siano realizzate sugli stalli di sosta dedicati a tali operazioni e che non si protraggano per più di un'ora.

Art. 3 – Domanda di occupazione.

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione dell'autorità comunale e senza il pagamento del canone relativo, fermo restando eventuali esenzioni.
2. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche sul territorio comunale in via temporanea o permanente, deve presentare al protocollo dell'Ente un'istanza volta a ottenere il rilascio dell'apposito atto di autorizzazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione stessa.
3. Per le occupazioni in occasione di manifestazioni, nella presentazione della domanda occorre tenere conto anche di quanto previsto dallo specifico "Regolamento Comunale per le manifestazioni pubbliche temporanee locali".
4. L'istanza di occupazione, corredata da disegni o planimetrie, deve essere redatta in carta legale, sull'apposito stampato predisposto dal Comune (o documento equiparabile) e contenere:
 - a) *persone fisiche e imprese individuali*: generalità, residenza, domicilio legale e codice fiscale del richiedente nonché partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) *soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a)*: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede occupare;
 - d) la superficie esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata, la frequenza e la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) la finalità dell'occupazione, ovvero l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela della pubblica sicurezza.
5. L'istanza deve essere accompagnata da copia del documento di identità del dichiarante un'ulteriore marca da bollo dell'importo vigente ai sensi di legge

Art. 4 – Provvedimento di autorizzazione.

1. Le istanze di occupazione sono assegnate ai Servizi competenti secondo i criteri definiti dal *Regolamento per la Disciplina del Procedimento Amministrativo e del Diritto di Accesso agli Atti* del Comune di Galliate.

2. L'autorizzazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche si intende rilasciata dal Comune:
 - a) senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti di fatto dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato l'Ente da qualsiasi responsabilità;
 - b) con l'obbligo da parte dell'intestatario del provvedimento di autorizzazione di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - d) con l'indicazione di un termine.
3. L'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio a garanzia di eventuali danni correlati all'avvenuta occupazione del suolo pubblico
4. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione potrà essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, pari al cinquanta per cento del canone dovuto o all'importo della prima rata di canone, che resterà vincolato a favore dell'Ente per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal provvedimento stesso da parte dell'occupante.
5. Qualora la stessa area fosse richiesta da più soggetti, sarà garantita preferenza al primo richiedente risultante dal numero di protocollo.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve essere ritirato prima della data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro entro dieci giorni da quello previsto come data di inizio dell'occupazione comporta la qualificazione dell'occupazione stessa come abusiva.
7. Il provvedimento di autorizzazione è strettamente personale. Qualora l'intestatario del provvedimento interrompesse l'occupazione prima del termine prefissato, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'ente.

Art. 5 – Casi particolari

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o qualora si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione, che verrà rilasciato in sanatoria. L'occupante di fatto provvederà a darne notizia al Comando di Polizia Locale, che accertato che sussistano le condizioni d'urgenza, darà seguito al procedimento, in caso contrario verranno invece applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
2. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi, l'autorizzazione deve essere richiesta al comune, contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Per le occupazioni che comportino la chiusura temporanea di strade, piazze o aree pubbliche, la superficie considerata al fine del conteggio del canone sarà data dalla dimensione complessiva dell'area preclusa al pubblico passaggio.

4. Ai proprietari di esercizi pubblici o commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordata la priorità dell'occupazione delle stesse aree.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. Nel caso di copertura con ombrelloni o strutture equiparabili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
6. Qualora l'occupazione di spazi e aree pubbliche venga svolta contemporaneamente da una pluralità di soggetti è ammessa l'istanza cumulativa da parte di un unico richiedente, purché vengano precisate dettagliatamente, nonché avallate dall'autorità competente, tutte le singole partecipazioni.

Art. 6 – Obblighi dell'occupante.

1. L'occupante è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione.
2. È fatto assoluto divieto di trasferimento a terzi del diritto a occupare derivante dall'atto di autorizzazione.
3. L'occupante è tenuto al pagamento del canone alle scadenze previste.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, l'intestatario del provvedimento dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino dello spazio pubblico.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite al comma precedente vi provvederà l'ente con addebito delle spese in capo all'intestatario del provvedimento.
6. L'occupante è tenuto a esibire l'atto di autorizzazione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio e della forza pubblica.
7. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
8. Durante l'esecuzione di lavori, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, l'intestatario del provvedimento di autorizzazione dovrà osservare le prescrizioni generali e particolari che gli potranno essere imposte all'atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione, licenza o autorizzazione.
9. L'autorizzazione obbliga l'intestatario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dal provvedimento. La stessa autorizzazione non esonera dall'obbligo in capo all'occupante di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito arrecarvi qualsiasi danno, infiggervi pali, chiodi e punte o smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 7 – Rinnovo, proroga e decadenza.

1. Alla regolare scadenza delle autorizzazioni le stesse possono essere:

- a) rinnovate nel caso di occupazioni permanenti;
- b) prorogate nel caso di occupazioni temporanee.

Al fine di procedere al rinnovo o alla proroga dell'occupazione è necessario inoltrare una nuova istanza come disciplinato dall'art. 3.

2. Sono causa di decadenza del diritto a occupare gli spazi e le aree pubbliche:

- a) il mancato versamento del canone nei tempi previsti, previa diffida a regolarizzare il pagamento entro congruo termine nonché ordinanza di rimozione dell'occupazione abusiva;
- e) l'uso improprio dello spazio pubblico diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione;

3. È prevista la facoltà di revoca, modifica o sospensione dell'occupazione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Ente, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Art. 8 – Occupazioni Abusive.

1. Sono qualificate come abusive:

- a) le occupazioni che non siano precedute dal pagamento del relativo canone;
- b) le occupazioni di fatto che non siano precedute dal rilascio del provvedimento di autorizzazione;
- c) le occupazioni che violano o sono in contrasto con il presente Regolamento e con la normativa nazionale vigente.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

TARIFFE

Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa.

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 contribuiscono alla determinazione del canone:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'importanza della strade, aree o spazi pubblici su cui insiste l'occupazione;
 - d) il sacrificio imposto alla collettività;
 - e) l'attività esercitata dal titolare dell'autorizzazione, in relazione alle modalità dell'occupazione.
3. L'incidenza degli elementi indicati al comma precedente sulla determinazione del canone, è quella risultante dai coefficienti indicati nell'Allegato B.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi e aree pubbliche vengono distinte a seconda della zona ove vengono realizzate. Le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, classificati in base alla loro importanza, sono riportati nell'Allegato A.

Art. 10 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti e temporanee.

1. La tariffa base è definita con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, se entro tale termine il Consiglio Comunale non provvedesse all'approvazione di una nuova tariffa, si intenderà confermata quella dell'anno precedente rivalutata in base all'indice ISTAT (indice FOI) dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a un canone annuale commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, vengono conteggiate per intero.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a un canone nella misura prevista per le singole tipologie in relazione alla durata e commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 11 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.

1. Le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63, comma 2, lett. f, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.. Il numero di utenti da prendere in considerazione sarà quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente
2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi dovranno invece corrispondere il canone per le occupazioni temporanee secondo i normali criteri previsti dall'art. 9.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo, una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.

Art. 12 – Determinazione della tariffa per occupazioni temporanee con manomissione del suolo pubblico.

1. Per le occupazioni temporanee con manomissione del suolo per la posa a dimora, ovvero per la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti, il canone è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come in tariffa per ogni m lineare e fino a trenta giorni di occupazione.
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, che si protraggono oltre il limite di trenta giorni, il canone è maggiorato in base alle seguenti percentuali:
 - a) fino a 90 giorni: maggiorazione del 30 %;
 - b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50 %;
 - c) oltre i 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Art. 13 – Definizione dei coefficienti.

1. Il canone per ciascuna occupazione è determinata applicando alla tariffa base i coefficienti di ciascuno dei parametri indicati nell'Allegato B:

$$(Tr \times gg \times mq) \times Dr \times Cat \times Sac \times Nat = \underline{\underline{Canone dovuto}}$$

- a) **Tr** = la Tariffa base è l'importo dovuto al mq (o metro lineare) al netto di eventuali riduzioni;
- b) **gg** = Giorni di effettiva occupazione ($gg = 1,00$ per le occupazioni permanenti);
- c) **mq** = Metri quadrati (o metri lineari);
- d) **Dr** = la Tipologia dell'occupazione temporanea in relazione alla durata è il coefficiente da applicare alle occupazioni temporanee in ragione delle ore di effettiva occupazione giornaliera (1,00 per le occupazioni permanenti);
- e) **Cat** = la Categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici esprime l'importanza dell'area su cui le occupazioni sono realizzate;
- f) **Sac** = il Sacrificio imposto alla collettività impone coefficienti maggiorativi a seconda del disagio arrecato alla collettività dalla specifica occupazione;
- g) **Nat** = a seconda della Natura dell'attività si prevedono coefficienti maggiorativi/diminutivi.

Art. 14 – Agevolazione per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è commisurata in ragione delle superfici occupate:
 - a) 50 % fino a 100 mq;
 - b) 25 % per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
 - c) 10 % per la parte eccedente i mq 1.000.
2. Per le occupazioni in occasione delle fiere stagionali si applica la riduzione del 50 %.
3. Sono previste delle riduzioni in base alla durata:
 - a) occupazioni temporanee uguali o superiori a 15 giorni: riduzione del 50%;
 - b) occupazioni temporanee uguali o superiori 30 giorni o ricorrenti: riduzione del 75%.

Art. 15 – Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di autorizzazione o dall'occupante di fatto.
2. Nei casi di uso comune stabiliti dall'art. 5 comma 6, è soggetto passivo il titolare dell'autorizzazione.

Art. 16 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culto, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con Decreto P.D.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni temporanee per manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza e celebrative svolte da gruppi o associazioni non aventi finalità di lucro.
- c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d. le occupazioni con festoni, addobbi, luminarie e simili, sovrastanti il suolo pubblico, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- e. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f. le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci che non superino la durata di un'ora, purché svolte su aree destinate a tale scopo;
- g. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.
- h. le occupazioni di aree cimiteriali;
- i. gli accessi carrabili;
- j. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- k. le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;

- l. le occupazioni con piante e fiori ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenza, purché siano poste in contenitori facilmente movibili, il cui ingombro non sia superiore a 0,25 mq;
 - m. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo.
2. Il canone non è dovuto se non supera l'importo di euro 5,00.

RISCOSSIONE

Art. 17 – Versamento del canone per occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto entro il giorno di rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per le annualità successive a quella di rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va eseguito entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.
3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di versamento in due rate semestrali anticipate qualora il canone annuo sia superiore a € 250,00.

Art. 18 – Versamento del canone per occupazioni temporanee.

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Se trattasi di occupazioni a carattere ricorrente, è ammessa la possibilità di versamento in due rate anticipate qualora il canone annuo sia superiore a €250,00.

Art. 19 – Occupanti inadempienti.

1. Al titolare di un'autorizzazione che non paghi il canone previsto alle scadenze prefissate nell'atto di autorizzazione, sarà notificato l'avviso di accertamento della violazione del presente Regolamento, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21.
2. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provvedesse alla regolarizzazione di quanto dovuto entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma precedente, sarà notificata l'ingiunzione di pagamento con l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste all'articolo 21.
3. In caso di mancato adempimento entro i termini concessi, il credito vantato dall'ente nei confronti dell'occupante, verrà riscosso secondo le modalità previste dall'articolo 20, altresì l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta e l'occupazione abusiva.

Art. 20 – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, è effettuata mediante le procedure previste dal R.D. 14/04/1910, n. 639.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'ingiunto, la riscossione sarà effettuata mediante le disposizioni stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Galliate.

3. Le spese per l'espletamento delle procedure di riscossione, vengono addebitate all'ingiunto.

Art. 21 – Sanzioni.

1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 50 % del canone da corrispondere fino a un massimo di €250,00, salvo le sanzioni contemplate dal codice della strada.
2. Per le occupazioni di spazi e aree pubbliche prive della necessaria autorizzazione e per l'installazione abusiva di manufatti, fermo restando il recupero del canone senza alcuna agevolazione o riduzione e l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, il Comune, previa diffida alla rimozione dell'occupazione abusiva nonché successiva ordinanza di ripristino, può procedere alla rimozione d'ufficio dell'occupazione abusiva con rivalsa delle spese in capo all'inadempiente.
3. Per le accertate occupazioni di spazi e aree pubbliche, difformi dal provvedimento di autorizzazione, viene richiesta l'integrazione di quanto dovuto con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 28/11/1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 22 – Rimborsi.

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.
2. La decadenza del diritto a occupare gli spazi e le aree pubbliche non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del canone.

Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie.

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2012.
2. È abrogato il precedente *Regolamento Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche* del Comune di Galliate, approvato con Deliberazione C.C. n. 90 del 17/11/1998 e s.m.i.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.

1. Tutte le strade all'interno del perimetro individuato dalle vie sotto elencate, appartengono alla **I Categoria**:

- ❖ Via Adua
- ❖ Via E. Varzi
- ❖ Via XX Settembre
- ❖ Via Ticino (sino all'incrocio con Via F. Masini e G. Amadore)
- ❖ Via G. Amadore
- ❖ Via L. Sforza
- ❖ Via Varallino (angolo Via L. Sforza)
- ❖ Via Cimitero
- ❖ Via Oberdan
- ❖ Via Trieste (sino all'incrocio con Via Oberdan)
- ❖ Viale B. Quagliotti
- ❖ Via Roma (sino all'incrocio con Via M. D'Azeglio)
- ❖ Via M. D'Azeglio
- ❖ Largo Piave
- ❖ Via Indipendenza (sino all'incrocio con Via M. San Michele)
- ❖ Via Monte S. Michele
- ❖ Via Trento (sino all'incrocio con Via M. San Michele)
- ❖ Via Novara (sino all'incrocio con Via M. Sabotino)
- ❖ Via Monte Sabotino
- ❖ Via M. Buonarroti (sino all'incrocio con Via Monte Sabotino)
- ❖ Viale T. Orelli
- ❖ Via A. Varzi .

2. Tutte le altre strade comunali appartengono alla **II Categoria**.

ALLEGATO B – TARIFFA.

<i>TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI (per mq o m lineare e per anno)</i>	€ 22,50
---	---------

<i>TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE (per mq o m lineare)</i>	€ 1,55
--	--------

<i>COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE</i>
--

<i>TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN RELAZIONE ALLA DURATA</i>	
fino a 8 ore	0,33
oltre 8 ore fino a 16 ore	0,66
oltre 16 ore	1,00

<i>CATEGORIA DI IMPORTANZA DELLE STRADA, AREE E SPAZI PUBBLICI</i>	
I Categoria	1,00
II Categoria	0,50

<i>SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA' E MODALITA' DI OCCUPAZIONE</i>	
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico	0,70
Occupazioni con allocazione di strutture e/o impianti fissi	1,20
Occupazioni senza allocazione di strutture e/o impianti fissi	1,00
Occupazione di parcheggi e occupazioni determinanti riduzioni della viabilità veicolare	2,00
Occupazioni determinanti riduzione della viabilità pedonale	1,50

<u>NATURA DELL'ATTIVITA'</u>	
Attività edili	0,80
Mainifestazioni politiche	0,20
Spettacoli viaggianti, installazione di giochi e attrazioni	0,80
Artigiani ambulanti	0,30
Venditori ambulanti	1,30
Esercizi pubblici e commerciali	1,00
Altre attività	1,00